



**AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE MEDIANTE
AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E FORNITURA E POSA
IN OPERA DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE (CPV 32323500-8)
CAPITOLATO TECNICO**

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza e della relativa infrastruttura tecnologica, in ampliamento del sistema comunale attualmente operativo (*Sistema di videosorveglianza – CPV 34923000-3*).

La fornitura si intende comprensiva di tutte le attività finalizzate alla completa operatività del sistema, come meglio dettagliate all'interno dell'allegato tecnico al presente capitolato.

ART.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata massima fino al 30/06/2026. Tale data si intende come ultimo giorno disponibile per il collaudo delle prestazioni effettuate.

ART.3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.4 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile unico del progetto (di seguito *RUP*) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il *RUP* lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

ART.5 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

L'entità della fornitura, indicata nella richiesta di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.6 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il *RUP* ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica
- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte

Il *RUP*, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di

sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il *RUP* redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il *RUP* indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art.121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito *codice dei contratti*).

ART.7 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART.8 – PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,50‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10,00% di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il *RUP*, con nota indirizzata al Responsabile del Servizio, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del *codice dei contratti*, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal *RUP* a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo *PEC* al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione dell'appalto
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato

- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del *codice civile*

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART.10 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da notificarsi all'appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art.123 del *codice dei contratti* e del relativo art.11 dell'allegato II.14.

ART.11 – GARANZIA ED ASSISTENZA POST-VENDITA

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di posa in opera e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.12 – PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma *SDI*, trasmessa al codice univoco ufficio UFKXC0, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla posa in opera della merce.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'appaltatore. I pagamenti

saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o POSTE ITALIANE S.P.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 c.8.

ART.13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20,00% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30,00% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al periodo precedente ed alle condizioni stabilite nei periodi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.14 – REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO

La revisione del prezzo si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5,00% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80,00% del valore eccedente la variazione del 5,00%, applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al *codice dei contratti*.

ART.15 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP S.P.A.

In conformità a quanto disposto dall'art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10,00% di quelle ancora da eseguire.

ART.16 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art.53 del *codice dei contratti*.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato all'art.106 del *codice dei contratti*, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art.106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.2 del *codice civile*, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e preveda l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

ART.17 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80,00% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20,00% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

ART.18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

L'appaltatore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella A) di cui all'allegato I.4 del *codice dei contratti*. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento del contratto.

La corresponsione dell'imposta di bollo deve avvenire in conformità all'art.3 dell'allegato I.4 del *codice dei contratti*.

ART.19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20,00% per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art.1 c.1 lett.o) dell'allegato I.1 al *codice dei contratti*. Gli operatori economici possono indicare nei documenti della procedura o nel *DGUE* una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, nonché al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'art.11 c.2-bis del *codice dei contratti*, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.20 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal *Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Centallo*, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento. L'amministrazione comunicherà all'appaltatore, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato Regolamento è pubblicato, all'interno della sezione *Amministrazione trasparente*.

ART.21 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art.124 c.1 del *codice dei contratti*, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART.22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al *codice civile*, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle *Condizioni generali di contratto per la fornitura di prodotti* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed al Capitolato Tecnico ed alla relativa appendice di cui all'allegato 7 per il settore "*Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio*".

ART.23 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cuneo.

Centallo, 2 settembre 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RINAUDO Dott. Riccardo

(firmato digitalmente)